

Esente da imposta successoria
(Art. 43 L. 21/11/1991, n. 37/91)



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Arezzo avv. Claudio dal Savio, ha pronunciato la seguente

R.G. N. 47/2013
DI N.
SENT. N. 438/13
V. PROC. N. 3867/13
REPERTORIO N.

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 747 / 2013 R.G.A.C. promossa da:

DALLA RAZIONE giudiciale - attore che con l'incarico

S. Pignatelli di Tommaso conclude come da atto del 20/12/12
giorno, contro Nuove Acque Spa - convenuta che con un

F. Noventa conclude come in atto del 20/12/12
e rapporto; oggetto = ripetizione indebita

MOTIVAZIONE

In prima luogo si rispetta l'impresione di giudizio
già espressa del contenuto del materiale del
corso di gestione in fatto ed diritto rispettivo
dell'attore a vedere restituito la somma - o
comunque a non pagare le stesse - richiesta
gli da Nuove Acque Spa a titolo e per effetto
causa di remunerazione del capitale,
come risultato e seguito dell'impresione
delle mercedi che precedentemente
causate tale addebito da parte del
gestore del servizio idrico ad opera del
referendum del 21/02/2011 e a far data
del 21/02/2011 - data di pubblicazione
in G.U. del DPR 10/2011 - Val poi
rispetta l'impresione di corresponsione di legittima
già pervenuta da Nuove Acque Spa, perché

le stesse società in realtà essere il soggetto direttamente
mente interessato contrattualmente con i vari
contanti dell'attore in riferimento alle quote
sul oggetto della domanda ed al presente
già citato. All'atto di altri documenti del corso,
nel merito, si può dire come la Soc. Nuova Azione
abbia compreso nel proprio conto e concesso anche
le voci di remunerazione del capitale e che essa
abbia imputato a tale spesa della
tariffa a carico e può essere causata all'attore
nella soluzione di un fine. Il pagamento in bolletta
per parte, esistente e rispettivamente la
parte nella fatturazione d'addebito appare
inapplicabile e far data del 21/7/1958 e
alle date delle domande e le somme
pagate dall'attore e/o comunque imputate
a tale obiettivo e concreto, il che deve essere
peraltro, - accoglimento della domanda
di cui al punto 2 della stessa citazione. Non
risulta invece provato in danno dell'attore
concreto e riconoscibile, petito dell'attore, in
conseguenza dell'ordine della Nuova Azione
quasi in caso di mancato pagamento, il
già delle bollette se società avrebbe
potuto riprendere l'erogazione e pertanto

l'incante domande attive sia rispettate
sono poi rispettate tutte le domande
della controparte, l'unico elemento rimasto
obiettivamente incompensabile con fatto
non è previsto. Appare opportuno una
periplo compensazione delle spese
che l'Asse fra le parti in compensazione
delle periplo e degli atti delle date
de attive; e pertanto le spese Nuove
Acque spa è condannato a pagare
alla difesa che ammonta a titolo
dell'attore le somme di € 587,00
- di cui 37 per spese processuali e oltre
CA e IVA di legge

P.Q.M.

nel proc. civ. n° 757/2013, il giudice emette in
parte le domande attive per l'effetto sanare
e dichiara che spetta all'attore il rimborso del
quinto corrisposto a Nuove Acque spa, del cui
alle date della domanda, e titolo di corso
tra regime del capitolo; rispetta le
restanti domande all'entrambe le parti;
condanna Nuove Acque spa a pagare alla difesa
dell'attore € 587,00 oltre a quanto come l'importo in
parte prevista.

Acquino 11.10.2013

20/10/13



Deposito in cancelleria n. 1

13
CANCELLERIA
(Maria Teresa)

